



NEWS 2018

L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - COOPERATIVE - Amministrazione societaria affidata obbligatoriamente ad organo amministrativo collegiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"*. (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi.

Il comma 936 apporta, tra l'altro, modifiche all'articolo 2542 del codice civile.
dopo il primo comma di tale articolo è stato inserito il seguente:

"L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'art. 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'art. 2383, secondo comma".

Di fatto all'interno della legge 205/2017 (finanziaria 2018) sono state inserite delle norme che vanno a modificare profondamente l'amministrazione delle società cooperative.

Il primo effetto di tale modifiche è l'eliminazione dell'amministratore unico.

Si tende cioè ad obbligare anche le cooperative che prima di questa modifica facevano riferimento alle norme sulla SRL in quanto ai sensi dell'articolo 2519 hanno meno di 20 soci oppure un attivo dello stato patrimoniale inferiore al milione di euro, ad istituire un **consiglio di amministrazione formato come minimo da 3 soggetti, sempre scelti in maggioranza fra i soci cooperatori.**

Il secondo effetto: La modifica continua con "Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma". In questo modo la norma prevede che anche per le società cooperative che fanno riferimento alle norme della SRL, gli amministratori nominati come indicato precedentemente restino in carica solo per un triennio.

Per le società a responsabilità limitata infatti l'articolo 2475 prevede che la società sia "amministrata da uno o più soci" e che in merito alla loro nomina si applica il quarto e quinto comma dell'articolo 2383. L'esclusione del secondo comma del citato articolo 2383 determinava che per queste società si potesse nominare uno o più amministratori anche per un periodo superiore ai tre anni ovvero a tempo indeterminato. **Questa possibilità viene ora esclusa per le cooperative.**

In merito all'entrata in vigore della norma il comma 936 non dice nulla, quindi è da ritenersi immediatamente operativa (01/01/2018), le cooperative che attualmente hanno nominato un amministratore unico oppure due amministratori, dovranno eleggere un nuovo consiglio di amministrazione di almeno 3 membri, sostenendo prima di tutto il costo e la difficoltà nella gestione dei nominativi. Resta inoltre da valutare se gli statuti dovranno essere modificati, in quanto praticamente tutti contravvengono al nuovo articolo 2542.

Sperando di aver fatto cosa gradita, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Armando Mariano